



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Sondrio

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1824/2014 promossa da

(c.f./p.iva

), con il patrocinio degli avv.ti

ATTORE

contro

(c.f./p.iva

con il patrocinio dell'avv.

; con

elezione di domicilio presso il suo studio in

SONDRIO ;

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come precisate all'udienza del 13.6.2017 e di seguito riportate

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per _____ S.r.l.

Si chiede che il Tribunale Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

NEL MERITO: accertata la difformità tra tasso di interesse determinato con i contratti di mutuo n. 0213162407877, 0215366967079 e 00306754 rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti della _____, pei i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei predetti contratti di mutuo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c.; - accertare e dichiarare, oltre l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dalla _____ per il superamento dei tassi soglia di usura, il corrispettivo dei contratti di mutuo al tasso legale di volta in volta in vigore e l'ammontare delle singole rate di senza l'applicazione di anatocismo, nonché il rapporto di dare-avere tra le parti contraenti in base agli esiti del predetto nuovo computo, anche all'esito della esperita C.T.U. contabile sulla scorta della documentazione contrattuale e contabile in atti; - condannare la Banca

Cooperativa per azioni, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a favore della 'S.r.l. €

somma risultante in esito alla rettifica del tasso effettivo di ammortamento applicato dalla convenuta ai contratti di mutuo sopradetti, o quei diversi anche maggiori o minori importi che saranno accertati in corso di causa in esito a consulenza tecnica d'ufficio che l'Ill.mo Tribunale adito ha disposto; -

ordinare alla Banca _____ in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, di predisporre la revisione dell'importo della rata da corrispondere dal momento della domanda giudiziale innanzi, esclusivamente per il rapporto 00306754; - condannare la Banca

_____ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, altresì a pagare in favore della _____ le spese tutte da questi sostenute in fase stragiudiziale, ~~comprehensive~~ di perizie econometriche, _____ e di mediazione, pari complessivamente ad €

4 _____) (IVA compresa) - NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c. in favore della _____ in misura di € _____ ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito della esperita CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

IN OGNI CASO con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.

Como per Sondrio, li 11.06.2017

Avv. Roberta Capone Avv. P. Francesco Muolo
(f.to digitalmente)

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

BANCA

La convenuta Banca _____ come in epigrafe rappresentata e difesa, riportandosi ai propri atti difensivi ed opponendosi sin d'ora ad eventuali modifiche o domande nuove di controparte, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:
in via principale

- respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda formulata dall'attrice 'S.r.l.' in quanto infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sondrio, li 12 giugno 2017. (Avv. _____)

RAGIONI DELLA DECISIONE

s.r.l. ha convenuto in giudizio la Banca _____ al fine di ottenerne la condanna, previo ricalcolo degli importi di dare – avere, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in esecuzione dei seguenti contratti di mutuo fondiario, oltre al risarcimento del danno:

- mutuo n. 0213162407877 di € _____ stipulato in data 5.3.1999 e rinegoziato in data 31.01.2003 per € _____ estinto anticipatamente in data 22.6.2006;
- mutuo n. 02153937217 di € 650.000 stipulato in data 31.1.2003, estinto anticipatamente in data 22.6.2006;
- mutuo n. 02154306754 di € 4.200.000 stipulato in data 22.6.2006 tuttora in essere.

A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto da un lato l'applicazione di interessi anatocistici nei predetti rapporti di mutuo con ammortamento alla francese, dall'altro lato la previsione di interessi usurari e la conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815 co. 2 c.c..

Si è costituita in giudizio la banca convenuta contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di c.t.u..

Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 13.6.2017 nei termini sopra riportati.

Le domande giudiziali attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni che di seguono si espongono.

Prima di esaminare nello specifico i singoli contratti di mutuo, si evidenzia come non si condivide il presupposto su cui parte attrice fonda la contestazione circa gli interessi anatocistici, ossia che l'ammortamento alla francese nasconda di per sé un fenomeno anatocistico. Si osserva infatti che tale tipo di ammortamento, nella fase fisiologica, non implica automaticamente un effetto anatocistico, dal momento che l'interesse corrispettivo è calcolato solo in relazione al capitale e non anche agli interessi corrispettivi delle rate precedenti, che rimangono separati dal capitale, il quale unico è produttivo di interessi. Quanto alla fase patologica, è inevitabile che si produce un effetto anatocistico, dal momento che la mora viene applicata all'intera rata, comprensiva della quota di capitale e di interessi corrispettivi, i quali quindi vengono capitalizzati. Tale fenomeno tuttavia è legittimo e consentito dall'art. 25 d.lgs. 342/1999 e dall'art. 3 della direttiva CICR del 9.2.2000, purchè sia espressamente pattuito e purchè siano escluse ulteriori capitalizzazioni.

Quanto agli interessi moratori, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori, essendo tale interpretazione senz'altro più conforme al dettato normativo (l'art. 1 co. 1 del d.l. 394/2000 fa riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti) e *a contrario* non ravvisandosi ragioni per la

loro esclusione (C. Cost. 29/2002, C. Cass. 350/13). L'accertamento del superamento del tasso soglia pertanto deve essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non già sommando gli interessi corrispettivi agli interessi moratori. E ciò per la diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito di denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria. In tal caso, gli interessi moratori si sostituiscono a quelli corrispettivi, per cui in alcun modo il superamento del tasso soglia potrebbe essere accertato con riferimento alla sommatoria delle due tipologie di interessi, poiché in tal modo si verrebbe a creare un tasso di interesse nuovo e diverso rispetto a quello pattuito.

Quanto alle conseguenze dell'accertato superamento dell'usurarietà dell'interesse moratorio al momento della pattuizione, ritiene questo Giudice che la nullità di tale clausola determina una nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. che produce effetti limitati agli interessi moratori, che devono pertanto ritenersi non dovuti, ma non sia di per sé idonea a travolgere l'intero contratto né a determinare automaticamente la nullità anche degli interessi corrispettivi, che sono sempre stati al di sotto della soglia usura sia al momento della pattuizione che nel corso del rapporto.

Ciò chiarito in termini generali, occorre ora esaminare nello specifico i singoli rapporti oggetto di causa.

Mutuo n. 0213162407877

Tale contratto di mutuo fondiario (doc. 1 fascicolo attrice), stipulato in data 5.3.1999 per l'importo di lire 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60), prevede la restituzione in 20 rate semestrali posticipate decorrenti dalla scadenza della prima rata (31.1.2000) al tasso semestrale posticipato pari ad un mezzo della media ponderata della quotazione media mensile riferita ai sei mesi antecedenti il mese di scadenza di ogni rata dell'Euribor a sei mesi maggiorata di 0,75 punti. Il tasso nominale degli interessi di preammortamento è fissato al 4,75% e su tali interessi decorrono interessi al medesimo tasso (art. 4 contratto). Per la mora è prevista una maggiorazione del 4% del tasso d'interesse corrispettivo.

Fermo quanto sopra affermato circa l'insussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, si evidenzia come nel caso di specie la clausola n. 4 del contratto sopra richiamata deve ritenersi nulla nella parte in cui prevede che gli interessi di preammortamento (ossia dalla stipula del contratto, 5.3.1999, alla scadenza della prima rata, 31.1.2000) producono a loro volta interessi al medesimo tasso. Le clausole che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici contenute in contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 4.8.1999 n. 432 e della delibera CICR 9.2.2000 devono infatti ritenersi nulle, difettando il requisito degli "usi contrari" cui fa riferimento l'art. 1283

c.c., da intendersi esclusivamente nel senso degli usi normativi (Cass. Civ. 2374/1999, Cass. Civ. 1096/1999). Conseguentemente tali interessi, quantificati dal c.t.u. in € 952,74, vanno espunti, senza previsione di alcuna capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Con riferimento agli interessi corrispettivi, in mancanza di specifica contestazione, deve farsi riferimento all'importo addebitato dalla banca, risolvendosi altrimenti la c.t.u. in un'indagine del tutto esplorativa circa la generale correttezza o meno dell'operato della banca. E ciò a maggior ragione nel caso di specie ove il c.t.u., ricalcolando il tasso degli interessi corrispettivi, ha accertato come dovuto un importo maggiore rispetto a quello applicato.

Dall'importo complessivo degli interessi corrispettivi versati (€ 385.551,38) deve pertanto essere detratto l'importo di € 952,74, in quanto non dovuto per le ragioni sopra esposte, e pertanto ammontano ad € 384.598,64.

Con riferimento all'interesse di mora, il c.t.u. ha accertato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e durante tutto il corso del rapporto, precisando che le rate pagate in ritardo sono state due (la n. 3 la n. 6) e che complessivamente gli interessi di mora addebitati ammontano ad € 5.526,62.

Deve pertanto essere affermata la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevede per la mora una maggiorazione di 4 punti del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto in termini generali, ritiene questo Giudice che nessun interesse di mora sia dovuto, senza che tale nullità parziale del contratto incida sugli interessi corrispettivi, la cui pattuizione così come l'applicazione nel corso del rapporto sono risultati conformi alla normativa in materia di usura.

Mutuo n. 0215366937079 (modificativo del precedente)

Il mutuo precedentemente esaminato ha subito modifiche in data 31.1.2003 dando origine ad un nuovo mutuo e quindi ad un nuovo piano di ammortamento. Tale nuovo contratto di mutuo fondiario (doc. 1 fascicolo convenuta) per l'importo di € 1.450.070,38, prevede la restituzione in 23 rate semestrali posticipate decorrenti dalla scadenza della prima rata (31.7.2003) al tasso semestrale posticipato pari ad un mezzo della media ponderata della quotazione media mensile riferita all'Euribor 6 mesi riferita ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno precedente per la rata in scadenza il 31.1, ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre per la rata in scadenza il 31.7 maggiorata di 0,75 punti. Il tasso nominale degli interessi di preammortamento è fissato al 4,50%, senza previsione della capitalizzazione degli stessi. Per la mora è prevista una maggiorazione del 3% del tasso d'interesse corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra affermato in termini generali e considerato che in questo caso non vi è questione in relazione agli interessi di preammortamento, deve escludersi l'applicazione di interessi anatocistici.

Con riferimento agli interessi corrispettivi, in mancanza di specifica contestazione, deve farsi riferimento all'importo addebitato dalla banca, risolvendosi altrimenti la c.t.u. in un'indagine del tutto esplorativa circa la generale correttezza o meno dell'operato della banca.

L'importo degli interessi corrispettivi complessivamente addebitati ammonta ad € 170.480,73.

Con riferimento all'interesse di mora, il c.t.u. ha accertato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e durante tutto il corso del rapporto, precisando che le rate pagate in ritardo sono state cinque (la n. 1, 3, 4, 5 e 6) e che complessivamente gli interessi di mora addebitati ammontano ad € 2.120,40.

Deve pertanto essere affermata la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevede per la mora una maggiorazione di 3 punti del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto in termini generali, ritiene questo Giudice che nessun interesse di mora sia dovuto, senza che tale nullità parziale del contratto incida sugli interessi corrispettivi, la cui pattuizione così come l'applicazione nel corso del rapporto sono risultati conformi alla normativa in materia di usura.

Mutuo n. 02153937217

Tale contratto di mutuo fondiario (doc. 2 fascicolo attrice), stipulato in data 31.1.2003 per l'importo di € 650.000, prevede la restituzione in 30 rate semestrali posticipate decorrenti dalla scadenza della prima rata (31.7.2003) al tasso semestrale posticipato pari ad un mezzo della media ponderata della quotazione media mensile riferita all'Euribor 6 mesi riferita ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno precedente per la rata in scadenza il 31.1, ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre per la rata in scadenza il 31.7 maggiorata di 0,8125 punti. Il tasso nominale degli interessi di preammortamento è fissato al 4,50% senza previsione della capitalizzazione degli stessi. Per la mora è prevista una maggiorazione del 3% del tasso d'interesse corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra affermato in termini generali e considerato che in questo caso non vi è questione in relazione agli interessi di preammortamento, deve escludersi l'applicazione di interessi anatocistici.

Con riferimento agli interessi corrispettivi, in mancanza di specifica contestazione, deve farsi riferimento all'importo addebitato dalla banca, risolvendosi altrimenti la c.t.u. in un'indagine del tutto esplorativa circa la generale correttezza o meno dell'operato della banca.

L'importo degli interessi corrispettivi complessivamente addebitati ammonta ad € 82.174,59.

Con riferimento all'interesse di mora, il c.t.u. ha accertato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e durante tutto il corso del rapporto, precisando che le rate pagate in ritardo sono state cinque (la n. 2, 3, 4, 5 e 6) e che complessivamente gli interessi di mora addebitati ammontano ad € 892,98.

Deve pertanto essere affermata la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevede per la mora una maggiorazione di 3 punti del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto in termini generali, ritiene questo Giudice che nessun interesse di mora sia dovuto, senza che tale nullità parziale del contratto incida sugli interessi corrispettivi, la cui pattuizione così come l'applicazione nel corso del rapporto sono risultati conformi alla normativa in materia di usura.

Mutuo n. 02153937217

Tale contratto di mutuo fondiario (doc. 3 fascicolo attrice), stipulato in data 22.6.2006 per l'importo di € 4.200.000, prevede la restituzione in 79 rate trimestrali posticipate decorrenti dalla scadenza della prima rata (31.10.2006) al tasso trimestrale posticipato pari ad un mezzo della media ponderata della quotazione media mensile riferita all'Euribor 3 mesi riferita ai mesi di gennaio, febbraio, marzo dello stesso anno per la rata in scadenza il 31.7, ai mesi di aprile, maggio, giugno dello stesso anno per la rata in scadenza il 31.10, ai mesi di luglio, agosto, settembre dell'anno precedente per la rata in scadenza il 31.1, ai mesi di ottobre, novembre, dicembre dell'anno precedente per la rata in scadenza il 30.4, maggiorata di 0,375 punti percentuali. Il tasso nominale degli interessi di preammortamento è fissato al 4,20% senza previsione della capitalizzazione degli stessi. Per la mora è prevista una maggiorazione del 3% del tasso d'interesse corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra affermato in termini generali e considerato che in questo caso non vi è questione in relazione agli interessi di preammortamento, deve escludersi l'applicazione di interessi anatocistici.

Con riferimento agli interessi corrispettivi, in mancanza di specifica contestazione, deve farsi riferimento all'importo addebitato dalla banca, risolvendosi altrimenti la c.t.u. in un'indagine del tutto esplorativa circa la generale correttezza o meno dell'operato della banca.

L'importo degli interessi corrispettivi complessivamente addebitati ammonta ad € 1.240.974,99.

Con riferimento all'interesse di mora, il c.t.u. ha accertato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e durante tutto il corso del rapporto, precisando che vi è stata una sola rata pagata in ritardo (la n. 11), per cui sono stati addebitati € 112,13 a titolo di interessi di mora.

Deve pertanto essere affermata la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevede per la mora una maggiorazione di 3 punti del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria.

Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto in termini generali, ritiene questo Giudice che nessun interesse di mora sia dovuto, senza che tale nullità parziale del contratto incida sugli interessi corrispettivi, la cui pattuizione così come l'applicazione nel corso del rapporto sono risultati conformi alla normativa in materia di usura.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Banca _____ deve essere condannata alla restituzione di quanto indebitamente addebitato, che ammonta complessivamente ad € 9.604,87 (€ 952,74 + € 5.526,62 + € 2.120,40 + € 892,98 + € 112,13).

L'accoglimento delle domande giudiziale attoree, con particolare riferimento all'accertamento dell'usurarietà originaria dei tassi di interesse moratori in tutti e quattro i contratti di mutuo esaminati, comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, avente ad oggetto la rifusione delle spese sostenute per la redazione delle perizie, pari ad € 6.420 (iva compresa).

Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, calcolata sulla base dell'importo accertato, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta.

Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo n. 0213162407877 nella parte in cui prevede che gli interessi di preammortamento producono a loro volta interessi al medesimo tasso, nonché della clausola n. 5 dei contratti di mutuo per cui è causa nella parte in cui prevede un tasso di interesse di mora usurario e, per l'effetto, condanna la Banca _____ convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate, pari complessivamente ad € 9.604,87;
- condanna la Banca _____ al versamento in favore di _____ s.r.l. della somma di € 6.420 a titolo di risarcimento del danno;
- condanna la Banca _____ a rifondere ad _____ s.r.l. le spese di lite, che liquida in € 5.103,85, di cui € 875 per la fase di studio, € 740 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria, € 1.620 per la fase decisionale, € 268,85 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.

Sondrio, 2.11.2017

Il Giudice

Dr.ssa Marta Paganini

